



# ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

C.F.92051750468 - LUIC844002 - Codice univoco uf76k0  
luic844002@istruzione.it - luic844002@pec.istruzione.it  
tel 0583 329062 - fax 0583 329833, Via di Fregionaia, 27 - 55100 Lucca  
[www.lucca7.edu.it](http://www.lucca7.edu.it)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola secondaria di primo grado  
(ai sensi del DPR 249 /98 e DPR 235/2007)

Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 de 20 dicembre 2023

### Art. 1 - Oggetto e destinatari del Regolamento di disciplina

1. Il Regolamento di disciplina dà attuazione e fa riferimento al D.P.R. "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, alla nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008 del MIUR ("Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti") e alle successive note ministeriali emanate in materia.
2. I destinatari del presente Regolamento sono gli alunni della scuola sec. di I grado.
3. Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che per le disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta.

### Art. 2 - Principi generali

1. Il docente nell'esercizio delle sue funzioni svolge il ruolo di pubblico ufficiale, i doveri degli studenti sono indicati nell'art. 3 del D.P.R. 249 citato (in allegato).
2. Le sanzioni disciplinari comminate agli studenti nel caso di inadempienza ai doveri sopra indicati hanno finalità educativa e tendono a rafforzare nello studente il senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri. Nell'applicazione delle sanzioni, si tiene conto delle condizioni personali e socio-economiche dello studente. Le sanzioni sono ispirate ai principi di personalità, tipicità, proporzionalità, temporaneità, risarcimento e riparazione del danno, convertibilità:
  - a. *personalità*: la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere chiamato a rispondere di fatti e comportamenti imputabili ad altri;
  - b. *tipicità*: le sanzioni disciplinari applicabili devono essere tassativamente previste nel presente regolamento di disciplina;
  - c. *proporzionalità*: la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto;
  - d. *temporaneità*: la sanzione deve essere comminata per periodi temporali delimitati;
  - e. *risarcimento e riparazione del danno*: la sanzione può essere attenuata in caso di risarcimento o riparazione del danno arrecato (danno patrimoniale, ossia danno suscettibile di valutazione economica);
  - f. *convertibilità*: la sanzione può essere convertita in attività in favore della comunità scolastica dall'organo competente ad infliggere, su richiesta dello studente accolta dal CdC, o su suggerimento del CdC accolto dallo studente.

### Art. 3 - Criteri per la valutazione delle sanzioni disciplinari



- 1.** Gli elementi di valutazione della gravità sono:
  - a.** l'intenzionalità del comportamento
  - b.** la reiterazione della mancanza
  - c.** la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente
  - d.** comportamento violento e/o aggressivo
  - e.** comportamento violento e/o aggressivo ripetuto
  - f.** comportamenti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.
  
- 2.** Sono sanzionabili i comportamenti ascrivibili a cyberbullismo e bullismo e valutabili secondo i suddetti elementi di gravità, operati con condotte attive o passive:
  - a.** singoli e non reiterati comportamenti irrispettosi, offensivi, discriminatori, avviliti la persona o simili verso i compagni e che hanno luogo in ambito scolastico, inclusi i momenti precedenti all'entrata a scuola o successivi all'uscita.
  
  - b.** reiterati comportamenti irrispettosi, offensivi, discriminatori, avviliti verso la persona o simili verso i compagni, che hanno luogo in ambito scolastico, inclusi i momenti precedenti all'entrata a scuola o successivi all'uscita.
  
  - c.** Comportamenti su social media e messengerie agiti in orario scolastico.
  
- 3.** Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

#### **Art. 4 - Tipologia delle sanzioni e organi deliberanti**

- 1.** *Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica*
  - a.** richiamo verbale (docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico)
  - b.** ammonizione scritta sul registro di classe (docente e/o dirigente).
  
- 2.** *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni*
  - a.** allontanamento temporaneo dalle lezioni, da un minimo di uno fino ad un massimo di 15 giorni per ciascuna sanzione su delibera del Consiglio di classe riunito in forma completa (componente docenti e componente genitori).
  
- 3.** *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni*
  - a.** allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i 15 giorni su delibera del Consiglio di Istituto.
  
- 4.** *Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico*
  - a.** esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (su delibera del Consiglio di Istituto).
  
- 5.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni
  
- 6.** Il Dirigente Scolastico, a procedimento disciplinare iniziato, in attesa della conclusione dello stesso, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

## **Art. 5 - Articolazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
2. Le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sono irrogate direttamente dall'organo individuato all'art. 4. Nel provvedimento irrogato con specifico documento o con nota su registro elettronico è dato conto dell'aver interpellato lo studente dando la possibilità di esporre il suo punto di vista e le sue ragioni.
3. L'articolazione del procedimento amministrativo di irrogazione dell'allontanamento dalle lezioni è la seguente:
  - a. documentazione del fatto avvenuto con relazione del dirigente, del docente o del consiglio di classe sul comportamento dello studente, con esplicito riferimento del comportamento a una delle infrazioni previste dal Regolamento
  - b. avvio del procedimento con contestazione di addebito indirizzata ai genitori, con indicazione delle modalità di espressione del diritto di difesa
  - c. convocazione genitori e studente per diritto di difesa e verbale dell'incontro o acquisizione della memoria
  - d. convocazione del Consiglio di classe in sede disciplinare
  - e. convocazione del Consiglio di Istituto in sede disciplinare, nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
  - f. Verbale del Consiglio di classe con delibera irrogazione della sanzione e individuazione delle forme in cui può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica.
  - g. Comunicazione della sanzione agli esercenti la responsabilità genitoriale
  - h. Annotazione della sanzione su Registro Elettronico, visibile ai genitori dello studente e non ad altri
  - i. inserimento del provvedimento nel fascicolo personale

## **Art. 6 - Fascicolo personale dello studente**

1. Sono inserite nel fascicolo personale dello studente le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.
2. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
3. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
4. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

## **Art. 7 - Motivazioni**

1. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

#### **Art. 8 - Mancanze e provvedimenti disciplinari**

1. È istituito l'Organo di Garanzia di cui fanno parte il Dirigente, che lo presiede, un docente e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto all'interno dei propri membri in sede di insediamento del Consiglio.
2. Nella stessa sede sono individuati un docente supplente e un genitore supplente, da interessare in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. L'organo di garanzia è in prima convocazione "perfetto": le sue deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri. In seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
4. Nell'ipotesi che uno o più supplenti non possano sopperire alle assenze/incompatibilità che si potranno determinare, il dirigente scolastico nomina ulteriori docenti e/o genitori supplenti, in rapporto alle necessità determinatesi.
5. L'Organo di garanzia rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio di Istituto. In caso di decadenza dei membri individuati si procede a nuova individuazione con deliberazione in sede di Consiglio di Istituto.
6. I collaboratori del dirigente possono essere chiamati per riferire eventuali situazioni.

#### **Art. 9 - Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse (genitori/tutori) entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
2. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

## Art. 10 - Correlazione delle sanzioni alle mancanze disciplinari.

1. La tabella riassume i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del DPR 249/1998, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche.
2. Gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni sono descritti all'art. 4.

|   | <b>Mancanza disciplinare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sanzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><i>Dovere</i><br/>Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.</p> <p><i>Mancanza</i><br/>Mancanza ripetuta ai doveri scolastici legati agli impegni scolastici, alla puntualità e alla cura dei materiali necessari per lo svolgimento delle lezioni.</p>                                                                                                                                                                                         | <p>Richiamo verbale del docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <p><i>Doveri</i><br/>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.</p> <p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p> <p><i>Mancanza</i><br/>Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente.</p> | <p>Proporzionalmente e in base ai criteri di gravità stabiliti all'art. 3 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• richiamo del docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li><li>• ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li><li>• allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni</li><li>• allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni</li></ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><i>Dovere</i><br/>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. del DPR 249/1998</p> <p><i>Mancanza</i><br/>Comportamento che turba in modo grave il regolare svolgimento delle lezioni.</p>                    | <p>Proporzionalmente e in base ai criteri di gravità stabiliti all'art. 3 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo del docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni</li> </ul> |
| 4 | <p><i>Dovere</i><br/>Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.</p> <p><i>Mancanza</i><br/>Inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza</p>                                                                                                         | <p>Proporzionalmente e in base ai criteri di gravità stabiliti all'art. 3 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo del docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni</li> </ul> |
| 5 | <p><i>Dovere</i><br/>Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.</p> <p><i>Mancanza</i><br/>Danneggiamenti alle attrezzature, ai sussidi didattici e alle suppellettili della scuola.</p> | <p>Proporzionalmente e in base ai criteri di gravità stabiliti all'art. 3 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo del docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica da uno a sei giorni</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p><i>Dovere</i><br/>La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.</p> <p><i>Mancanza</i><br/>Mancanza di rispetto dell'identità culturale, religiosa, etnica di un componente della comunità scolastica.</p> | <p>Proporzionalmente e in base ai criteri di gravità stabiliti all'art. 3 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo del docente di classe, del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente o del dirigente scolastico con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe visibile ai soli esercenti la responsabilità genitoriale.</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni</li> </ul> |
| 9 | <p>Reati o comportamenti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Proporzionalmente e in base ai criteri di gravità stabiliti all'art. 3 si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica per periodo maggiore di 15 giorni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |